

**BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

IL DIRETTORE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3/1957;
- VISTA la Legge n. 241/1990 s.m.i. concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 104/1992 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
- VISTO il D.P.C.M. n. 174/1994 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 82 del 16.06.2023, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D. Lgs n. 196/2003 recante codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679;
- VISTO il D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell'amministrazione digitale;
- VISTO il D.Lgs n. 198/2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. n. 246/2005;
- VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n.5, Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTO il D.Lgs n. 33/2013, e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto-legge 4 giugno 2014, n.90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della legge del 5 febbraio 1992, n.104;

VISTA la L. n. 508/1999 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica;

VISTO il D.P.R. n. 132/2003 recante norme regolamentari per l'autonomia statutaria e organizzativa delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio approvato con Decreto Direttoriale n. 1041 del 09.05.2017;

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n.75, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM";

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024, il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2022-2024 del 23 dicembre 2025 e il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2025-2027 del 01 luglio 2026;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. N. 6811 del 09.10.2025;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la Nota n. 10490 del 01/09/2025 recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l'Allegato 1 "Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 14 luglio 2026 con il quale si è deliberata l'approvazione del Documento di Programmazione Triennale di Reclutamento del Personale delle Istituzioni AFAM del Conservatorio "G. B. Pergolesi" di Fermo;

VISTA la Nota n. 7948 del 31/07/2026 la nota MUR n. 7948 del 31.07.2026, "Reclutamento personale tecnico-amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo";

VISTO l'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di obbligo di permanenza sul posto di nomina per cinque anni per coloro che risultino vincitori di concorsi per il tempo indeterminato;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale tecnico amministrativo – CCNL IR 2019-2021 – sezione AFAM – per la seguente posizione

Area	Settore Professionale	DECLARATORIA
Operatori	Operatori	Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, caratterizzate da procedure prestabilite, anche in sequenze diversificate, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. Specifiche professionali: conoscenze concrete di moderata ampiezza per assolvere compiti semplici assegnati all'interno di una gamma definita di variabili di contesto; capacità pratiche necessarie a risolvere problemi semplici utilizzando metodi, saperi, strumentazione elettronica o manuale, materiali e informazioni; responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, di risolvere problemi di routine assicurando la conformità delle attività svolte e la corretta esecuzione delle procedure. Requisiti di base per l'accesso: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o «Certificato di competenze» con promozione alla classe IV relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

2. La sede di servizio dei posti messi a mobilità di cui al comma precedente è:

- n. 2 posti a tempo pieno nel Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo, via dell'Università 16.

3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con il fabbisogno amministrativo dell'Istituzione, si richiedono:

a) Esperienza lavorativa:

- esperienza professionale maturata in ruoli affini;

b) Competenze:

- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi semplici utilizzando strumentazione elettronica o manuale, materiali e informazioni;

- capacità di risolvere problemi di routine assicurando la conformità delle attività svolte e la corretta esecuzione delle procedure;

- conoscenze concrete per assolvere compiti semplici assegnati.

c) Competenze trasversali:

- capacità di risolvere problemi pratici di moderata entità;

- doti comunicative e relazionali nei rapporti con docenti, studenti e utenti.

4. Ai fini dell'inserimento del personale amministrativo nella graduatoria di cui al comma 1, si

procede come descritto nel presente bando.

5. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (<https://conservatorio.net/>), **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

6. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a trenta giorni successivi alla pubblicazione del Bando.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso del seguente requisito:
 - essere assunti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati nell'area degli Operatori;
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5 bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 – Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a) Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento)
 - b) Esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale; colloquio: punteggio massimo pari a 700 (settecento), di cui 200 per il colloquio, al quale accede solo chi ha capitalizzato almeno 150 punti nella valutazione dell'esperienza lavorativa, attitudine e profilo professionale
3. Per l'inserimento in graduatoria, la valutazione di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo deve essere pari o superiore a 350 punti.
4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A, corredato dal curriculum vitae, e deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo personalefermo@pec.it entro le ore 23:59 del 30° giorno dalla pubblicazione sul portale del reclutamento InPA,
2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
 - a. Nome e Cognome
 - b. Data e luogo di nascita
 - c. Nazionalità

- d. Codice fiscale
- e. Istituzione di appartenenza;
- f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza
- g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC)
- h. Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-*bis* del D.Lgs. 165/2001.

3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo personalefermo@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli generali e di studio, così come i titoli dichiarati dal candidato nel proprio curriculum, attestanti l'esperienza lavorativa, le attitudini e il profilo professionale, devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026 compreso.

3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se indicati con precisione il periodo di riferimento e l'istituzione presso la quale è stato prestato. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.

4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio che ha indetto la procedura.

5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

7. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.

Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – Commissione

1. La commissione tecnica è composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura. (art. 14, co. 4, lett. a del DPR 83/24)

2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.

3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Art. 8 – Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenze per il personale tecnico-amministrativo

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 negli ambiti di cui al successivo art. 9 (curriculum e colloquio).

2. L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)	p. 2
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego	p. 1
c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	p. 24
d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)	Oltre il triennio: p. 8 oltre il quinquennio: p. 12

NOTE Anzianità di servizio:

1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
- Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza

qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;

- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
- I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.;
- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021.
- Il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

2) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nel ruolo docente degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

4) Il punteggio previsto alla lettera c) allegato B) è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale

soprannumerario.

3. I Titoli generali e di studio vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI E DI STUDIO	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 fino al massimo di p. 24
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12
c) Titoli di studio per operatori:	
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado	p. 12
- Laurea triennale	p. 12
- Laurea specialistica	p. 12
- Laurea magistrale o titolo equivalente	p. 24
- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12
d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)	p. 24
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1):	p. 12

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

(2) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

5. La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):

- soggetti privi di vista
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.

c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli

interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
 - ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Art. 9 – Valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale del personale tecnico-amministrativo

1. Il Candidato dovrà allegare alla domanda un *curriculum vitae/professionale* in formato europeo con l'indicazione del titolo di studio e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e quant'altro ritenuto utile. Il *curriculum* dovrà evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente al fabbisogno amministrativo e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione del Conservatorio, come specificato all'art. 1 comma 3 del presente bando.

2. Il punteggio massimo per la valutazione del curriculum vite/professionale è pari a 500 punti.

3. Oltre alla valutazione del curriculum, è prevista una prova in forma di colloquio al quale accedono solo coloro che hanno avuto una valutazione del curriculum pari o superiore a 150 punti.

4. Rispetto al colloquio, per il quale è prevista una votazione massima pari a 200 punti, la valutazione della commissione terrà conto di elementi quali:

- capacità di risolvere problemi di routine assicurando la conformità delle attività svolte e la corretta esecuzione delle procedure;
- conoscenze concrete per assolvere compiti semplici assegnati.
- capacità di risolvere problemi pratici di moderata entità;
- capacità di lavorare in team;
- doti comunicative e relazionali nei rapporti con docenti, studenti e utenti.

5. L'idoneità è riconosciuta a coloro che nella valutazione del curriculum e nel colloquio hanno acquisito un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti.

6. Con successivo decreto del Direttore, sarà pubblicato il diario dei colloqui nel sito istituzionale, con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

7. Per l'espletamento del colloquio, che si svolgerà esclusivamente in presenza, la commissione assicura la partecipazione ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, co. 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione inoltrandola a mezzo PEC all'indirizzo personalefermo@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

8. Il colloquio è pubblico.

Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include il vincitore e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 in relazione al curriculum e al colloquio di cui al precedente art. 9.

2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo e sul Portale dei concorsi AFAM.

3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo.

4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo personalefermo@pec.it.

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli

idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica “G.B.Pergolesi” www.conservato.net e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

6. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il Bando.

7. L'efficacia della presente procedura e la presa di servizio del candidato vincitore sono subordinate all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 83/2024.

Il Decreto di trasferimento sarà adottato dal Direttore del Conservatorio.

Art. 11 - Responsabile del Procedimento e Diritto di Accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è la Direttrice Amministrativa del Conservatorio.

2. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 14 – Norme finali

1. L'allegato A al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.

2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio G. B. Pergolesi di Fermo con valore di notifica.

Fermo, 06.08.2026

Il Direttore
Prof. Piero di Egidio

Allegati:

- Allegato A (modello di domanda)

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2025/2026
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

ALLEGATO A

SEZIONE A – Dati identificativi

Io sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
Settore/Profilo di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

Dichiaro

- ☐ di non essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede: _____
- ☐ di essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede sino alla seguente data: _____

e di possedere i seguenti titoli:

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

N.B. Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza (art. 8, co. 2 del Bando, lettera a della Tabella)	anni _____ mesi _____
2 Numero complessivo di anni di servizio non di ruolo o di altro servizio (art. 8, co. 2 del Bando, lettera b della Tabella)	anni _____ mesi _____
3 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nell'Istituzione di attuale titolarità (art. 8, co. 2 del Bando, lettere c e d della Tabella)	anni _____

Titoli generali e di studio

4 Numero di inclusioni in graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione (art. 8, co. 3 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
5 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (art. 8, co. 3 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
6 Titolo di studio posseduto (art. 8, co. 3 del Bando, lettere c-h della Tabella): _____	

Esigenze di famiglia

7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (art. 8, co. 4 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
8 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (art. 8, co. 4 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
9 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (art. 8, co. 4 del Bando, lettera c della Tabella)	_____

10 Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (art. 8, co. 4 del Bando, lettera d della Tabella)	
11 Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (art. 8, co. 4 del Bando, lettera e della Tabella)	

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (art. 8, co. 5 del Bando)

12 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si _____ No _____
13 Il candidato usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si _____ No _____
14 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato (art. 8, co. 5 del Bando, lettera b)?	Si _____ No _____
15 Il candidato usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito (art. 8, co. 5 del Bando, lettera c)	Si _____ No _____
16 Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 comma 4 dell'Allegato 1 all'Ordinanza Ministeriale [in caso in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove c'è un'istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza] (art. 8, co. 5 del Bando, lettera c)	

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

N° Allegati

1.	Curriculum Vitae in formato europeo
2.	
3.	
4.	
5.	

SEZIONE E – DICHIARAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a dichiara:

di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal per effetto di concorso o di legge e di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni;

di avere, quindi, una anzianità di servizio - valutabile ai sensi dell'art. 8, co. 2 lettera a) della Tabella di valutazione - di annidi cui:

	Anno	dal	al	Istituzione
anni mesi di servizio prestato successivamente all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1) (4) (5)				
anni mesi di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2) (4) (5)				
anni di anzianità di servizio nell'istituzione e nel profilo di attuale titolarità (3) (4) (5)				

-
- (1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
 - Il servizio di ruolo prestato quale addetto di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
 - Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
 - Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;

I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudenti; per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.

- (2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4, comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.
- (3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri per mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc. Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso, non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nell'istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.
- (3) Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP), prestato in seguito all'avvenuto pareggiamento, è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica.
- (4) Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

Luogo e data

Firma